

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI
SENSI DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023, CONVERTITO
DALLA L. 56/2023.**

(approvato con deliberazione di consiglio comunale
n° 24 del 28/07/2023)

SOMMARIO

Art. 1. Oggetto del regolamento

Art. 2. Oggetto della definizione agevolata

Art. 3. Procedura per la definizione agevolata

Art. 4. Effetti della dichiarazione

Art. 5. Versamento degli importi dovuti

Art. 6. Perfezionamento della definizione agevolata

Art. 7. Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

Art. 8. Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore

Art. 9. Efficacia del regolamento

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, già affidati al concessionario della riscossione.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, affidati in carico alla medesima data ad uno dei soggetti previsti dall'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione
2. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme contenute negli atti sopra richiamati relative alle sanzioni, agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed agli oneri di riscossione, inclusi quelli di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nel caso di atti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti relativi a:
 - somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
 - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Articolo 3

Procedura per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta al concessionario della relativa entrata, la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il termine del 31 ottobre 2023 apposita dichiarazione, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, con le modalità definite dal Comune di concerto con il concessionario ed oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e del Concessionario.

2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Concessionario, entro il termine del 31 gennaio 2024 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate ed il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione fiscale.

Articolo 4

Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
 - b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5

Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione, entro il 29 febbraio 2024 ovvero nel numero massimo di 18 rate, ciascuna di importo minimo di euro 150,00, con scadenza della prima rata il 29 febbraio 2024 e delle successive alla fine del mese successivo alla scadenza della rata precedente.
2. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata, secondo la disciplina del presente regolamento ed è pertanto esclusa la compensazione con crediti tributari del debitore.

Articolo 6

Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo. Per tardivo versamento si intende quello avvenuto oltre 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi oltre la scadenza del pagamento.
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7

Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal concessionario le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8

Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore / ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore

1. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito dell'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo

II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 9

Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Unione, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.